

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

FINANZIAMENTO AGRARIO A BREVE TERMINE SCONTO CAMBIALE AGRARIA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COSA E' IL FINANZIAMENTO AGRARIO

Il Finanziamento Agrario è un prestito concesso ai sensi dell'art.43 e seguenti del Testo Unico Bancario, da destinare alle attività agricole e zootecniche, nonché alle attività di pesca e acquacoltura ed attività ad esse connesse e collaterali.

Il finanziamento può beneficiare della garanzia sussidiaria rilasciata dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), ai sensi del D. Lgs. n.82/2008 che garantisce la Banca in caso di inadempimento all'obbligo di rimborso del finanziamento da parte del Cliente (la normativa di riferimento e le Istruzioni Applicative sono consultabili sul sito internet www.ismea.it). In particolare la garanzia sussidiaria, di natura mutualistica, è obbligatoria ove l'operazione abbia i requisiti previsti dalle Istruzioni Applicative stesse (emanate ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2006) ed è sostanzialmente equiparabile ad una fideiussione. Tale garanzia rimborsa, per la quota di competenza, le perdite che residuano dopo la chiusura delle procedure di escussione delle garanzie "primarie" (che la Banca deve obbligatoriamente richiedere al Cliente e acquisire secondo percentuali predeterminate dalla normativa ISMEA), sulla base di percentuali di copertura predeterminate.

La garanzia comporta il pagamento da parte del cliente, a favore di ISMEA, di una commissione (v. sezione "Altre spese da sostenere").

L'operazione potrà essere accolta nei limiti del plafond fissato dalla Banca per il soggetto garante. Inoltre è assistito, per legge, dal privilegio legale sui beni mobili dell'impresa finanziata, ai sensi dell'art. 44 del Testo Unico Bancario e può beneficiare delle agevolazioni pubbliche eventualmente previste dalle vigenti normative nazionali o regionali.

In tal caso qualora il mutuatario non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento e/o l'Ente Agevolatore verifichi la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai fini dell'accesso alla agevolazione, la stessa potrà essere revocata dall'Ente Agevolatore, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Caratteristiche specifiche del

FINANZIAMENTO AGRARIO A BREVE TERMINE SCONTO CAMBIALE AGRARIA

E' un finanziamento agrario a breve termine.

A chi si rivolge

Il prestito con sconto di cambiale agraria è destinato a tutti i soggetti che svolgono attività agricole, zootecniche, della silvicoltura, della pesca e della viticoltura.

Modalità di rimborso

Alla scadenza della cambiale, il prestito potrà essere:

- **prorogato**, anche per importo ridotto, attraverso l'emissione di una nuova cambiale. In questa occasione, contemporaneamente all'emissione della cambiale sono addebitati al cliente gli interessi di sconto, calcolati in base al tasso di sconto in vigore, ai giorni di durata della proroga ed ai giorni banca;
- **estinto**, mediante rimborso del capitale per un importo pari al valore nominale della cambiale.

TIPI DI FINANZIAMENTO E LORO RISCHI

Tenuto conto che gli interessi vengono corrisposti in via anticipata, il cliente ha la certezza della misura del tasso indipendentemente dalle variazioni di mercato. Il tasso fisso applicato non consente di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.

Finalità: Conduzione

Prestito destinato alle spese di esercizio/conduzione, acquisto bestiame e macchinari, necessità finanziarie aziendali diverse.

Il finanziamento può essere declinato anche in una delle due tipologie seguenti:

- FINANZIAMENTO AGRARIO A BREVE TERMINE SCONTO CAMBIALE AGRARIA REGIONE VENETO ASSISTITO DAI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI AI SENSI DELLA L.R. VENETO N. 16/2009 (ART. 2) (SOGGETTO GESTORE AVEPA)

In tal caso l'attività tecnica, amministrativa e finanziaria di concessione dei contributi sugli interessi corrisposti dalle imprese alle banche per operazioni di credito di esercizio, è stata affidata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA).

- FINANZIAMENTO AGRARIO A BREVE TERMINE SCONTO CAMBIALE AGRARIA REGIONE PIEMONTE ASSISTITO DAI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI AI SENSI DELLA L.R. PIEMONTE N. 63/1978 (ART.50) (SOGGETTO GESTORE ARPEA)

In tal caso l'attività tecnica, amministrativa e finanziaria di concessione dei contributi sugli interessi corrisposti dalle imprese alle banche per operazioni di credito di esercizio, è stata affidata all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Finalità: Anticipo Risarcimento Danni

Prestito destinato ad anticipare il valore della liquidazione del danno attestato dal "bollettino di campagna".

Finalità: Anticipo pagamento derivante dal conferimento di prodotti agricoli Prestito destinato ad anticipare / smobilizzare crediti derivanti dal conferimento di prodotti agricoli a consorzi, cooperative o aziende.

Finalità: Anticipo annuale dei contributi pubblici

Prestito destinato ad anticipare, su base annuale, premi e/o contributi derivanti dalla politica agricola a livello comunitario, nazionale e locale (compresi aiuti delle amministrazioni locali); esempio PSR, PAC, indennizzi, contributi vari, ecc.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL PRESTITO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ¹

Calcolato su un capitale di 100.000,00 € - durata di 12 mesi - Spread 12,000 %

	T.A.N.	TAEG	Indicatore del costo totale del credito, calcolato con le stesse modalità del TAEG, includendo le polizze assicurative facoltative
con pagamento di una rata unica a scadenza - tasso indicizzato a: EurIRS 1 anno - ril.punt.	16,100 %	23,265 %	24,201 %

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.

	VOCI	COSTI
	Importo massimo finanziabile	da concordarsi di volta in volta Per AVEPA - minimo: 10.000,00 € - massimo: 500.000,00 € Per ARPEA - minimo: 5.000,00 € - massimo: 80.000,00 €
	Durata	fino a un massimo di 12 mesi
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso FISSO: parametro di indicizzazione, differenziato in base alla durata del prestito. Esempio di tasso finito di prestito a 12 mesi con spread di 12,000 punti: 16,100 %;
	Parametro di indicizzazione / riferimento	Differenziato in base alla durata del prestito: - per durate fino a 4 mesi, Euribor 3 mesi media mese precedente; - per durata maggiore di 4 mesi e fino a 9 mesi, Euribor 6 mesi media mese precedente; - per durata maggiore di 9 mesi e fino a 12 mesi, IRS 1 anno. Vedi tabella dei " Parametri di indicizzazione / riferimento " sotto riportata.

¹ Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, imposta di bollo, compenso di mediazione (in caso di mediatori convenzionati), assicurazione immobile per incendio e scoppio, 300,00 € per il costo della garanzia ISMEA. Non è incluso il compenso di mediazione relativo a mediatori non convenzionati in quanto non conosciuto.

	Spread	massimo 12,000 %	
	Tasso di mora	<p>pari al tasso applicato maggiorato di 2,000 punti</p> <p>Per AVEPA e ARPEA pari al tasso applicato maggiorato di 1,000 punti</p>	
SPESE	Spese per la stipula del contratto		
	Istruttoria	2,000 % sull'importo erogato minimo 50,00 €	
	Altro	vedi paragrafo "ALTRE SPESE DA SOSTENERE"	
PIANO DI AMMORTAMENTO	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	non applicate
		Incasso rata	3,50 €
		Invio comunicazioni	cartaceo: 0,95 € elettronico: 0,00 €
		Atti integrativi	Spese per accolti, sostituzioni di garanzie, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura 1,000 % sul debito residuo oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione ecc.
		Sospensione pagamento rate	non applicate
		Compenso estinzione anticipata	3,000 % 2,500 % per AVEPA e ARPEA calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente
		Avvisatura rata (applicare solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito su un conto corrente acceso presso l'istituto erogante)	1,25 €
		Spese per richieste di certificazione /documenti legali, contabili, interessi	1,25 €
		Spese per variazioni delle condizioni economiche, richieste dal cliente, non in conformità con le pattuizioni contrattuali (concernenti, per esempio, nel caso di operazioni a tasso indicizzato la riduzione dello spread)	50,00 €
		PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento
Periodicità dei pagamenti	unica alla scadenza del prestito		

PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO	
EURIBOR: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione nei mutui a tasso variabile .	
A) Euribor 3m/360 media mese prec.	
<p>QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffuse sui principali circuiti telematici, es. http://it.euribor-rates.eu, e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso viene pertanto aggiornato ogni mese con decorrenza inizio mese solare</p>	
B) Euribor 6m/360 media mese prec.	
<p>QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 6 (sei) mesi base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffuse sui principali circuiti telematici, es. http://it.euribor-rates.eu, e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso viene pertanto aggiornato ogni mese con decorrenza inizio mese solare</p>	
EURIRS : Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di riferimento nei mutui a tasso fisso . E' detto anche IRS.	
C) EurIRS 1 anno - ril.punt.	
<p>QUOTAZIONE dell'IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) a 1 anno, quotazione lettera del secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio applicazione del tasso (che per i finanziamenti rientranti nella disciplina del credito immobiliare a consumatori corrisponde alla data di consegna della c.d. "Offerta vincolante"), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata</p>	

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro		Quotazione - Validità
A) Euribor 3m/360 media mese prec.		3,353 % valida dal 01/06/2023 al 30/06/2023
		3,157 % valida dal 01/05/2023 al 31/05/2023
		2,883 % valida dal 01/04/2023 al 30/04/2023
B) Euribor 6m/360 media mese prec.		3,670 % valida dal 01/06/2023 al 30/06/2023
		3,456 % valida dal 01/05/2023 al 31/05/2023
		3,262 % valida dal 01/04/2023 al 30/04/2023
C) IRS - Interest Rate Swap (EUROIRS)	IRS a 1 anno	4,100 % valida dal 27/06/2023 al 27/06/2023

Prima della conclusione del contratto è necessario prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DEGLI INTERESSI ANTICIPATI DEL PRESTITO CAMBIARIO

il calcolo degli interessi, di norma, nel periodo di ammortamento è effettuato sulla base dell'anno commerciale e del numero di giorni effettivi che compongono i mesi.

tasso di interesse applicato	durata del prestito (in mesi)	importo degli interessi anticipati	importo nominale del prestito
15,670 %	6	8.052,64 €	100.000,00 €
16,100 %	12	16.323,61 €	100.000,00 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di:

- ALTRI FINANZIAMENTI

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

SERVIZI ACCESSORI

Solo in caso di assenza di garanzia ISMEA o contributo in conto interessi, Il Cliente ha facoltà di abbinare al mutuo il prodotto assicurativo **POLIZZA CPI VERA PROTEZIONE**, collocato dalla Banca o acquistato presso primarie compagnie assicurative.

La copertura assicurativa collocata dalla Banca protegge il titolare del mutuo liquidando un importo pari al debito residuo in caso di morte dell'Assicurato.

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

NOTA: Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

POLIZZA CPI VERA PROTEZIONE - (copertura assicurativa finanziata/finanziabile)

La polizza:

- è abbinabile al finanziamento solo se la durata non è inferiore a 12 mesi;
- non prevede la Banca come beneficiaria delle prestazioni assicurative;
- protegge il titolare del mutuo da eventi che possono compromettere la capacità di rimborsare il mutuo, in quanto:
 - estingue il debito residuo in caso di morte dell'Assicurato o di invalidità totale permanente dell'Assicurato (superiore al 60%) da infortunio o malattia (per tutti gli Assicurati);
 - oltre a quanto sopra, limitatamente alle polizze CPI con durata massima fino a 10 anni, rimborsa fino a 12 rate mensili (36 totali per la durata contrattuale) in caso di:
 - i. inabilità temporanea totale;
 - ii. ricovero ospedaliero solo per grande intervento chirurgico.

La polizza prevede il pagamento di un premio unico a una tariffa calcolata in funzione dell'importo del mutuo e della sua durata espressa in mesi (quota di retrocessione banca pari al 45,0 % del premio versato al netto delle imposte).

Esempio di calcolo di premio su un finanziamento di 100.000,00 €, per una durata di 12 mesi
 $100.000,00 \text{ €} \times 0,051 \text{ \%} \times 12 \text{ mesi} = 612,00 \text{ €}$

Quota di retrocessione banca pari all'importo di 275,40 €

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Per la stipula del finanziamento, al cliente potrà essere richiesto di sostenere eventuali altre spese accessorie per servizi prestati da soggetti terzi, anche eventualmente fatturati direttamente alla Banca, collegate alle specifiche caratteristiche dell'intervento/scopo finanziato o delle garanzie assunte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni rilasciate da soggetti terzi, eventuali spese per consulenze legali, coperture assicurative su beni strumentali ed impiantistica, altre spese dovute a periti per analisi, valutazione ed accertamenti di carattere tecnico). Tali costi, qualora necessari, saranno concordati e regolati direttamente tra il cliente e il terzo o, se fatturati direttamente alla Banca, saranno preventivamente concordati con la stessa.

Imposta sostitutiva (ove sia stata manifestata l'opzione per la sua applicazione - D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni)	0%
Bolli postali, imposta di bollo per cambiale agraria (0,01%) e imposte diverse da quelle sopraindicate	Nella misura prevista dalla legge.
(se prevista) garanzia sussidiaria per il finanziamento garantito dalla ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare	0,30% (una tantum) calcolato sull'importo erogato.
giorni banca	per "giorni banca" (5) si intende la maggiorazione del periodo di tempo della maturazione degli interessi (periodo che va dalla data di sconto / concessione della somma alla data di scadenza dell'effetto) a titolo di remunerazione per il servizio prestato.

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il prestito senza preavviso. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del prestito.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 giorni (il tempo necessario per il recupero del titolo di credito dal luogo di custodia).

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:
www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it
www.bancaditalia.it
www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

COMPARATORE PRESTITI

FINALITA'	durata massima finanziamento	Parametro indice	Spread	Spese di istruttoria	Importo massimo finanziabile
CONDUZIONE	12 mesi	Euribor 3 o 6 mesi media mese precedente	11,500 %	2,000 % minimo 50,00 €	da concordare di volta in volta
SMOBILIZZO CREDITI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DI PRODOTTI AGRICOLI	12 mesi	Euribor 3 o 6 mesi media mese precedente	11,500 %	2,000 % minimo 50,00 €	fino al 100% del valore del conferimento
ANTICIPO ANNUALE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI	12 mesi	Euribor 3 o 6 mesi media mese precedente	11,500 %	2,000 % minimo 50,00	fino al 90% del valore dei premi
PESCA DI CONDUZIONE	12 mesi	Euribor 3 o 6 mesi media mese precedente	11,500 %	2,000 % minimo 50,00 €	da concordare di volta in volta

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Imposta sostitutiva	Importo trattenuto in sede di erogazione ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni (solo per finanziamenti con durata superiore a 18 mesi).
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Sconto commerciale	Sono gli interessi semplici corrisposti anticipatamente all'atto della concessione del prestito.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Valore nominale del prestito	La somma dovuta alla scadenza del prestito, riportata sulla cambiale.